

Firmato digitalmente



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]

contro

Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

a) dei decreti n. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]) - comunicati con nota Prot. nr. [REDACTED]
[REDACTED] del Comando Infrastrutture Centro - con i quali il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 5[^]

Divisione – 1^a Sezione, sulla scorta dei pareri sottoindicati, ha ufficializzato il mancato riconoscimento della dipendenza da fatti/causa di servizio rispettivamente, delle infermità [REDACTED]

[REDACTED], rigettando, di conseguenza, anche il diritto all'equo indennizzo;

b) di ogni loro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi;

c) i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (d'ora in avanti C.V.C.S.) [REDACTED]

[REDACTED] nell'adunanza nr. [REDACTED] con i quali si è ritenuto che la suindicata infermità [REDACTED]

[REDACTED]", non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio;

d) [REDACTED] del [REDACTED], con il quale è stato riscontrato, analogamente, come anche le predette patologie [REDACTED]

[REDACTED] reattive", non potessero essere riconosciute come dipendenti da causa di servizio. avente ad oggetto

l'accertamento ed il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità [REDACTED] superficiale in attesa di reintervento di [REDACTED]

[REDACTED] mt)", nonché [REDACTED] riscontrate al ricorrente nonché l'accertamento ed il riconoscimento del suo diritto a percepire il corrispondente equo indennizzo, con conseguente condanna a carico delle resistenti amministrazioni a corrispondergli il relativo trattamento economico maggiorato da

interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso il Sig. [REDACTED] ha impugnato i decreti n. [REDACTED],
[REDACTED], comunicati
[REDACTED] con i quali il Ministero della Difesa ha sancito il mancato riconoscimento della dipendenza da fatti/causa di servizio rispettivamente, delle infermità [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] per l'altro, rigettando, di conseguenza, anche il diritto all'equo indennizzo.

Il ricorrente è un ufficiale dell'Esercito Italiano, e la sua vicenda si inserisce nel più ampio contesto delle operazioni internazionali di pace compiute nel periodo dal 1999 al 2005 nei Balcani, più in particolare nell'area del Kosovo, nonché in medio Oriente.

Egli, infatti, oltre a quelle in ambito nazionale, ha preso parte alle seguenti missioni internazionali di pace:

- [REDACTED] ha partecipato alla missione internazionale di pace in Iraq;

- [REDACTED] ha partecipato alla missione internazionale di pace "Joint Enterprise" - KFOR in Kosovo con incarico di Vice Comandante.

Il ricorrente si è trovato, infatti, a dover operare in contesti caratterizzati da un forte inquinamento bellico, ambientale, atmosferico, in territori devastati da bombardamenti ed è stato costretto ad ingerire e inalare nano polveri di metalli pesanti (dispersi nell'ambiente a causa dei bombardamenti) che si sollevavano al passaggio dei convogli militari, sprovvisto di qualsivoglia misura di protezione, quali mascherine, tute e guanti.

In data [REDACTED] 8 è stato riscontrato affetto da "[REDACTED]" per il quale è stato sottoposto a 50 sedute di radioterapia, al fine di inibire le recidive.

Con domanda della primavera de [REDACTED] il ricorrente ha richiesto il riconoscimento della patologia in premessa come dipendente da causa di servizio e la C.M.O. di Firenze, con il verbale mod. [REDACTED] lo ha effettivamente ritenuto affetto dalla stessa, ritenendola, tuttavia, non stabilizzata, ergo, non ancora ascrivibile a tabella.

Relativamente a tale procedimento, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, si è espresso negativamente con il parere Posizione nr. [REDACTED] 2 reso in data [REDACTED] nell'Adunanza nr. [REDACTED], asserendo che l'infermità in premessa, "(...) *non puo' riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto: "nei precedenti di servizio dell'interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di con causalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico (...)"*.

Il C.V.C.S., quindi, con ulteriore parere Posizione nr. [REDACTED], reso nell'adunanza nr [REDACTED], ha riscontrato, analogamente, come anche le predette patologie non potessero essere riconosciute come dipendenti da causa di

servizio.

Con la nota, Prot. nr. [REDACTED] il Comando Infrastrutture Centro ha trasmesso gli impugnati decreti [REDACTED], Posizione n. [REDACTED], con i quali il Ministero della Difesa ha sancito, sia il mancato riconoscimento della dipendenza da fatti/causa di servizio, rispettivamente del [REDACTED]

connessa concessione dell'equo indennizzo.

Con un unico motivo di ricorso si sostiene il venire in essere di un eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, illogicità, inattendibilità, insufficienza, apoditticità ed incongruenza della motivazione, difetto d'istruttoria, in quanto il Ministero della Difesa avrebbe concluso il procedimento negando il nesso di causalità, sulla base di un'istruttoria carente e di un difetto di motivazione.

Si è costituito il Ministero della Difesa depositando una relazione e la documentazione ad esso relativa.

All'udienza del [REDACTED]0 questo Tribunale ha disposto lo svolgimento di un'attività istruttoria, adempimento che veniva posto in essere con il deposito di una relazione il [REDACTED]

La causa è passata in decisione all'udienza del [REDACTED] senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art. 25, comma 2, decreto-legge n. 137 del 2020.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

E' dirimente constatare che la patologia tumorale riscontrata al ricorrente avrebbe dovuto essere valutata in relazione al contesto delle operazioni internazionali di

pace alle quali l'Italia ha fattivamente contribuito nel periodo dal 1993 ad oggi e, più nel complesso in relazione all'attività svolta dall'attuale ricorrente.

Anche a seguito della costituzione dell'Amministrazione non sono stati contestati i periodi di missione svolti in Kosovo e in Iraq da parte dell'attuale ricorrente.

Ne consegue che risulta altamente probabile anche l'avvenuta esposizione a fattori chimici e radioattivi, il tutto in concomitanza dell'indebolimento delle difese immunitarie per la costante minaccia di attentati.

Pur a fronte di dette circostanze fattuali, già evidenziate nel ricorso e confermate dagli atti del Ministero, la dipendenza della patologia dai fatti di servizio è stata tuttavia negata sul presupposto che, nei precedenti di servizio, non risultassero fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo alla genesi neoplastica.

Quanto asserito dall'organismo tecnico contrasta, tuttavia, con le circostanze sopra dette, essendo incontestabile che il ricorrente abbia prestato servizio per un periodo complessivamente lungo in ambienti che erano stati interessati da episodi bellici e bombardamenti, risultando dunque inquinati, ma anche con quanto diffusamente emerso nella giurisprudenza amministrativa che si è largamente occupata del tema.

In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che la P.A. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.

Del resto, si tratta di impostazione che risulta oggi ampiamente recepita dalla giurisprudenza di primo grado (tra le tante, si vedano T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 febbraio 2020, n. 92; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 22 giugno 2020, n. 2513) e del Consiglio di Stato (si vedano, le recenti Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7496 e 7499) che ha confermato la necessità, per il Comitato di verifica per le cause di servizio, di *“attendere ad una più puntuale istruttoria tesa ad acclarare le effettive condizioni del servizio prestatonei vari teatri e, quindi, motivare perché quelle specifiche condizioni, nonostante la loro oggettiva durezza*

e la loro potenziale pericolosità, non abbiano in concreto determinato (o, comunque, contribuito in maniera significativa a determinare) la patologia” (Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7496).

Per di più, la sopra richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha richiamato l’oggettiva pericolosità di attività svolta sul campo, del tutto simile a quella svolta dalla ricorrente, in considerazione del fatto che *“le aree ove l’appellante ha operato erano state, pochi anni prima, soggette a massicci bombardamenti da parte della NATO, condotti anche con munizionamento DU; ..(che) l’appellante non consta aver ricevuto in dotazione dispositivi di protezione individuale; ...(che) non consta aver ricevuto istruzioni e direttive circa il modo di comportarsi al fine di ridurre il potenziale rischio di contaminazione, certo non implausibile stante la condizione dei luoghi; (che) - l’appellante, prima dell’espletamento della missione, ..(risulta essere stata) sottoposto ad una massiccia profilassi vaccinale, che può averne indebolito le difese immunitarie”* (Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7499).

La già citata Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7496 ha poi aggiunto anche l’obbligo, per l’organo consultivo, di attribuire considerazione agli “esiti delle indagini nanodiagnostiche fatte svolgere dall’appellante ... che hanno rilevato, in un frammento di tessuto neoplastico, “la presenza di corpi estranei di dimensioni micrometriche e submicroniche”, alcuni dei quali di “sicura origine esogena” e “non biocompatibili”: queste particelle, potenzialmente tossiche, possono aver innescato reazioni biologiche poi confluite nella patologia de qua”, ovvero una situazione di fatto assolutamente sovrapponibile a quella della ricorrente che ha portato a conoscenza dell’Amministrazione precedente gli esiti delle indagini nanodiagnostiche effettuate (si veda, da ultimo, la documentazione depositata in giudizio in data 11 settembre 2017) e che ha rilevato la presenza di particelle minerali esogene che potrebbero avere assunto un ruolo nell’eziologia della patologia.

Pertanto, il parere impugnato, che ha escluso il nesso eziologico fra la grave

infermità contratta ed il servizio prestato, risulta nelle specie inficiato per la manifesta inattendibilità delle conclusioni cui è pervenuto, a causa dell'omessa considerazione delle incontestabili circostanze di fatto, prima viste, nonché dei dati scientifici e delle indagini sopra citati.

La domanda di annullamento degli atti impugnati deve quindi essere accolta; non può invece essere accolta la domanda di accertamento e condanna, non essendosi ancora del tutto esaurita la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione (in questo senso, si vedano anche le già citate Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7496 e 7499), la quale tuttavia dovrà essere esercitata in conformità ai dettami espressi nella motivazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui alla parte motiva.

Condanna le Amministrazioni ora costituite al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 (quattromila//00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto

disposto dagli articoli 25 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Ricchiuto

IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.